

I PROBLEMI DEL RAPPORTO CHIESA-STATO IN SVIZZERA ALLA LUCE DI UNA RECENTE MONOGRAFIA (*)

Il diritto ecclesiastico svizzero è quasi sconosciuto al di fuori della cultura elvetica. Non facilita certamente il suo studio il fatto che, in virtù della struttura federalistica svizzera, la configurazione dei rapporti giuridici con le comunità religiose non è compito del governo federale, ma dei Cantoni, ossia dei singoli Stati che compongono la Confederazione. La tuttora vigente Costituzione federale del 1874 contiene soltanto la garanzia della libertà religiosa. Il rapporto Stato-Chiesa è configurato, in modo autonomo, da ciascuno dei 26 Cantoni e Semicantoni.

Sulla configurazione di tale rapporto il canonista svizzero Martin Griching ha recentemente pubblicato una monografia, della quale è apparsa — circa sei mesi dopo la pubblicazione dell'originale tedesco — una accurata versione italiana. Con perspicacia, precisione e abbondanza di dati analizza l'evoluzione storica e i problemi suscitati dalla situazione attuale del diritto ecclesiastico svizzero. L'autore centra la sua attenzione sul Cantone di Zurigo che appartiene a quella diocesi di Coira che da qualche anno è balzata alla ribalta della cronaca. Lo studio rende palese come, sotto le tensioni che la stanno scuotendo, si trova una più che problematica impostazione del rapporto Chiesa-Stato. Il problema sorge dal modo veramente anomalo di « riconoscere » la Chiesa cattolica da parte dello Stato, che crea strutture di diritto pubblico nelle quali la vita della Chiesa viene regolata secondo i principi democratici da lui stabiliti. È proprio il caso di parlare, come recita il sottotitolo, di « un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato ».

Il Cantone di Zurigo si presta inoltre quale oggetto di studio per la chiarezza con cui appaiono le radici ideologiche del diritto ecclesiastico canto-

(*) A proposito del libro di M. GRICHTING, *Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica*, Edizioni Herder, Roma-Freiburg-Wien 1997, p. XV+337. Titolo originale dell'opera: *Kirche oder Kirchenwesen? Zur Problematik des Verhältnisses von Kirche und Staat in der Schweiz, dargestellt am Beispiel des Kantons Zürich* (Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, Bd. 47), Universitätsverlag, Freiburg Schweiz 1997.

nale svizzero. L'ecclesiasticista Johannes Georg Fuchs ha ravvisato le radici del diritto ecclesiastico svizzero del XIX secolo considerandolo « conseguenza della concezione zwingliana dello Stato e come creazione tipica del liberalismo »⁽¹⁾. Zurigo non fu infatti soltanto il campo d'azione del riformatore Huldrych Zwingli, ma è stata, ed è tuttora, una delle roccaforti del liberalismo svizzero. Il diritto ecclesiastico nato in questo ambiente ha conservato i suoi tratti anche nel XX secolo e ha persino assunto carattere di modello per Cantoni tradizionalmente cattolici.

Il diritto ecclesiastico del Cantone di Zurigo, pur costituendo — come dicevamo — un caso unico, presenta tuttavia una problematica nella quale affiorano questioni fondamentali, la cui rilevanza va ben oltre i confini nazionali. Fra tali questioni ricordiamo la ricerca dei modi opportuni per attuare la missione dei laici nella Chiesa e nella società civile. In certi ambienti ecclesiali — e non solo svizzeri — si tende a promuovere la partecipazione dei laici alla vita e missione della Chiesa democratizzando le strutture ecclesiastiche. Ecco quindi perché il modello svizzero della condecisione democratica in materia ecclesiastica è visto da alcuni con interesse anche oltre i confini della Svizzera. In diversi Cantoni elvetici lo Stato — mediante il suo diritto ecclesiastico — ha realmente affidato il potere decisionale sulle finanze e sull'organizzazione della Chiesa ai laici. Costoro non hanno quindi solo una funzione consultiva — come previsto per alcuni casi ben definiti dal diritto canonico —, ma possiedono una funzione decisionale negli affari ecclesiastici. Il Papa ha più volte ricordato i pericoli di questo modello e anche la recente Istruzione *Su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti* ha sottolineato l'importanza di non confondere il ruolo dei ministri sacri con quello dei fedeli non ordinati.

Va inoltre osservato che centrare l'attenzione sul Cantone di Zurigo non significa limitarsi a un'ottica esageratamente particolaristica. Infatti, prescindendo dai Cantoni di Ginevra e di Neuchâtel, dove vige un regime di separazione più o meno netta, i sistemi ecclesiastici degli altri Cantoni sono indubbiamente simili a quello di Zurigo, almeno per quanto riguarda le caratteristiche essenziali.

La prima caratteristica di questo diritto è *de facto* il misconoscimento della Chiesa cattolica come tale da parte dello Stato. Quest'ultimo ignora cioè il diritto e le istituzioni proprie della Chiesa cattolica. La relazione tra Stato e Chiesa non è perciò regolata su base bilaterale, ma unilateralmente, ossia dalla sola legge dello Stato. Di conseguenza i cattolici vengono

(1) J.G. FUCHS, *Das schweizerische Staatskirchenrecht des 19. Jahrhunderts als Folge zwinglianischen Staatsdenkens und als typische Schöpfung des Liberalismus*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 70 (1984), pp. 271-300.

organizzati in istituzioni statali e di stampo statale — e quindi democratico — che vengono costituite parallelamente alla Chiesa vera e propria. Esse sono le *Kirchgemeinden* ⁽²⁾ a livello parrocchiale e la *Landeskirche* (=Chiesa cantonale) o Corporazione ⁽³⁾ a livello cantonale.

Per comprendere la problematica del rapporto istituzionale Chiesa-Stato nel Cantone di Zurigo l'autore risale, nel primo capitolo, fino alle radici del diritto ecclesiastico zurighese e ne segue gli sviluppi dall'epoca antecedente alla Riforma fino ad oggi. Seguendo il corso della storia presenta la figura del riformatore Huldrych Zwingli che nella sua concezione del rapporto tra Chiesa e Stato rifiutava il dualismo cristiano, tornando a idee veterotestamentarie dell'unità politico-religiosa della comunità. Con la restaurazione della teocrazia la Chiesa finì per perdere l'indipendenza giuridica e divenne un settore della collettività.

Tutto ciò comporta due conseguenze fatali per la Chiesa cattolica. La prima è che, quando lo Stato zurighese nel corso dei secoli perse il suo carattere di Stato cristiano, la Chiesa cantonale riformata venne coinvolta — quale parte della collettività — nel processo di liberalizzazione della società ⁽⁴⁾. Ciò significava — come disse un ecclesiasticista protestante del secolo scorso — « che è compito dello Stato di far sì che la Chiesa sia libera internamente e che dalla involontarietà con cui a essa si appartiene non derivi nessuna coercizione sulle coscienze » ⁽⁵⁾. Lo Stato instaurò cioè i suoi principi democratici nella Chiesa per impedire che al suo interno venissero limitate le convinzioni degli individui con dei dogmi. Analoga sorte fu riservata alla Chiesa cattolica: le venne imposta una « libertà » che ha tutto l'aspetto di una farsa. Il consigliere di Stato Brugger dichiarò senza mezzi termini che « ci si deve rallegrare di essere riusciti ad imporre alla Chiesa cattolica un comportamento democratico nelle questioni importanti » (p. 161).

⁽²⁾ Tradotto letteralmente si direbbe « comune parrocchiale ». La *Kirchgemeinde* in Svizzera è infatti un tipo di comune (di diritto pubblico) come la *Gemeinde* (=comune politica). In modo analogo troviamo ad esempio la *Schulgemeinde* (=comune responsabile delle scuole) o la *Armengemeinde* (=comune responsabile dell'assistenza sociale). Tutti questi tipi di comune sono di solito regolati dalla legge organica comunale (*Gemeindegesezt*).

⁽³⁾ È l'equivalente « cattolico » della Chiesa cantonale riformata evangelica. Come tale è un ente di diritto (statale) pubblico, previsto dalla Costituzione cantonale, in molti casi organizzato dalla legge statale.

⁽⁴⁾ Diversamente da quanto successe in Germania, dove la Chiesa riformata venne resa indipendente a partire dal 1848.

⁽⁵⁾ A.E. BIEDERMANN, *Freie Kirche und freie Kirche*, in «Die Kirche der Gegenwart», 3 (1848), p. 328. Grichting ritorna sulla questione nell'epilogo e afferma: « Anche lasciandola libera, lo Stato ha reso la Chiesa libera prescrivendole la libertà di coscienza al suo interno » (p. 288).

Fu evidentemente la mancanza di indipendenza dallo Stato a far sì che la Chiesa interiorizzasse gli elementi costitutivi dello Stato come la concezione democratica e la libertà religiosa. La Chiesa venne quindi *democratizzata* a tutti i livelli, in completa analogia con lo Stato.

La seconda conseguenza di questo sviluppo consiste nel fatto che lo Stato zurighese non vede più nelle comunità religiose degli enti al suo stesso livello. La Chiesa protestante è di fatto un settore della collettività. Di conseguenza anche la Chiesa cattolica viene ridotta alle istituzioni ecclesiastiche di stampo statale, ossia alle *Kirchgemeinden* e alla Corporazione cattolica romana (l'equivalente della Chiesa cantonale riformata) che possiedono una evidente struttura democratica.

Dopo aver sintetizzato l'evoluzione storica della cultura giurisdizionalista zurighese e i suoi effetti sulla concezione dei rapporti Chiesa-Stato, nel secondo capitolo Grichting ricorda i principi della rispettiva concezione cattolica. Segnala inoltre che nell'ambito civile internazionale i recenti sviluppi nella tutela dei diritti fondamentali, specialmente per quanto concerne la libertà religiosa, si trovano in sintonia con l'insegnamento del Concilio Vaticano II esposto nella Dichiarazione *Dignitatis Humanae*. Il riconoscimento del diritto umano all'esercizio della libertà religiosa, unito al riconoscimento della natura sociale dell'uomo, porta anche al riconoscimento che, nell'esercizio della religione, l'uomo può riunirsi con altri, associarsi e costituire un gruppo, una religione o una Chiesa. Il riconoscimento giuridico di tali istituzioni è conseguenza del riconoscimento della libertà religiosa, di riunione e di associazione.

In questa linea si esprime il Documento conclusivo della Riunione di Vienna della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1989 (CSCE, ora OSCE). Gli Stati partecipanti — fra cui la Svizzera — si impegnano a quanto segue: « Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione (...) rispetteranno il diritto di tali comunità religiose ⁽⁶⁾ (...) di organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale » (§ 16,4 II) e di « scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle proprie norme » (§ 16,4 III). Lo Stato deve perciò prestare attenzione affinché nella sua legislazione ecclesiastica la garanzia della libertà dell'individuo non porti ad una coercizione sulle comunità religiose. La libertà religiosa non è perfettamente garantita se lo fosse solo per l'individuo. Anche le comunità religiose hanno diritto alla libertà di organizzarsi secondo i dettami del loro fede.

(6) Ci si riferisce alle « comunità di credenti che praticano o che sono disposti a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati » (§ 16,3).

Gli sviluppi che hanno portato all'attuale situazione nel Cantone di Zurigo creano il paradosso secondo cui la Chiesa cattolica — in ambito protostante raramente annoverata tra i pionieri della libertà religiosa — si trova ad argomentare sulla base dei diritti fondamentali per far riconoscere la propria originaria libertà di organizzarsi in una disputa in cui le si contrappone uno Stato abituato a considerarsi la personificazione del liberalismo e strenuo difensore di ogni libertà.

Nel terzo capitolo vengono esaminati più da vicino gli attuali rapporti fra la Chiesa cattolica ed il Cantone di Zurigo. Si illustra come quest'ultimo, ignorando la parrocchia, ha creato accanto ad essa la *Kirchgemeinde* che funziona secondo i dettami della democrazia e possiede i mezzi finanziari ottenuti dalle tasse ecclesiastiche. Di fronte alla parrocchia la *Kirchgemeinde* è autonoma e può quindi decidere indipendentemente dal parroco come si usano i mezzi finanziari. Il rapporto fra il consiglio direttivo della *Kirchgemeinde* e il parroco si caratterizza dal fatto che quest'ultimo consiglio e il consiglio direttivo decide.

Lo stesso accade a livello cantonale dove attua la Corporazione romana cattolica. Il Sinodo (il parlamento dei cattolici) e la Commissione centrale (il loro governo) decidono e si lasciano consigliare — se lo ritengono opportuno — dal vescovo diocesano o dal suo vicario generale.

Il rapporto tra gli enti statali con finalità ecclesiastica e il vescovo diocesano non è giuridicamente fissato. Non esiste un contratto che definisca diritti e doveri. Esiste soltanto una dichiarazione unilaterale nello Statuto autonomo della Corporazione. Questa dichiarazione afferma: «La Corporazione riconosce e sostiene nell'adempimento dei doveri religiosi gli organi delle parrocchie e della diocesi». Lo stesso segretario generale della Commissione Centrale (il governo della Corporazione) ha affermato che questa dichiarazione promette molto, ma in definitiva non obbliga a nulla. In definitiva l'unica base per la collaborazione tra il vescovo diocesano e le istituzioni create dallo Stato è la fiducia reciproca. Se questa fiducia persiste, la Corporazione e le *Kirchgemeinden* utilizzano i soldi in conformità con le direttive del vescovo diocesano e eleggono come parroci quei sacerdoti che il vescovo vuole nominare. Se però l'unica regola che regge la cooperazione è la reciproca fiducia, ciò significa che non si è previsto nulla per gli eventuali conflitti e che quindi vale la legge del più forte.

Così quando nel 1988 Mons. Wolfgang Haas venne nominato coadiutore della diocesi di Coira perse la fiducia per il fatto di non aver rinunciato al suo diritto di successione. Perse ulteriormente fiducia quando — diventato un anno dopo vescovo diocesano — nominò un vicario generale non gradito alla Corporazione e manifestò la sua intenzione di non accettare più le studentesse come pensionate nel seminario diocesano. Come risposta la Corporazione cominciò a boicottare il vescovo, adottando la tattica «della terra bruciata», secondo l'espressione usata dal redattore capo del foglio parroc-

chiale (p. 225). Il noto ecclesiasticista tedesco Joseph Listl osservò che la Chiesa di Stato diventa una *Gegenkirche* (=una Contro-Chiesa) che rende praticamente superfluo il vescovo diocesano (7). In caso di conflitto le istituzioni create dallo Stato possono infatti limitare la sua potestà all'esercizio della sola potestà di ordine, impedendogli perciò di governare.

L'autore termina il terzo capitolo con un interessante parallelismo fra la situazione svizzera e la storia degli inizi della vita ecclesiastica negli Stati Uniti d'America. Tale storia fu l'oggetto della tesi dottorale di Eugenio Corecco (8). In essa egli dimostra che il diritto ecclesiastico americano del secolo scorso — che è ben paragonabile al diritto ecclesiastico del Cantone di Zurigo di oggi — ha avuto gravi conseguenze per la vita ecclesiastica, in quanto ha dato vita a continui contrasti tra il vescovo e gli amministratori dei beni ecclesiastici.

Completamente immersi nella cultura democratico-protestante che li circondava, i cattolici americani, soprattutto nella prima metà del XIX secolo, non di rado mancavano di sensibilità verso il diverso ordinamento della loro Chiesa. Così non dovette trascorrere molto tempo prima che i cattolici iniziassero a imitare i protestanti e parecchi *trustees* rivendicassero a sé il diritto di assumere o licenziare il parroco. Si consideravano i possessori dei beni della Chiesa e facevano valere i corrispondenti diritti. In tal modo non soltanto veniva ostacolata l'attività pastorale dei sacerdoti e dei vescovi, ma talvolta veniva addirittura allontanato un parroco di condotta santa e irreprensibile. Capitava pure spesso che sacerdoti con dubbi precedenti o costumi non al di sopra di ogni sospetto, quando venivano ammoniti dal vescovo, si atteggiassero a vittime perseguitate dal loro vescovo. Cercavano così di conquistarsi le simpatie dei *trustees* per potersi alleare con loro contro il vescovo. La legislazione civile non offriva al vescovo nessun rimedio contro tali abusi.

A causa di scissioni e dispute di ogni genere il sistema del cosiddetto *trusteeism* aveva provocato danni tali che i vescovi dovettero prendere le debite contromisure, procedendo decisi e solidali, tanto da non esitare nemmeno a scomunicare in massa i *trustees* recalcitranti. Si poté risolvere la questione soltanto verso la fine del XIX secolo, allorché gli Stati americani vennero incontro alla Chiesa nel campo dell'organizzazione dell'amministrazione patrimoniale (9). L'esperienza storica mostra quindi come

(7) Cfr. J. LISTL, *Keine Gewährleistung der Kirchenfreiheit nach der Schweizerischen Bundesverfassung. Das Verhältnis von Staat und Kirche im Kanton Luzern*, in «*Archiv für katholisches Kirchenrecht*», 160 (1991), p. 96.

(8) E. CORECCO, *La formazione della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America attraverso l'attività sinodale con particolare riguardo al problema dell'amministrazione dei beni ecclesiastici*, Brescia 1970.

(9) *Ibid.*, pp. 187 s. e 201 s.

importante per la pace e l'unità all'interno della Chiesa che l'amministrazione dei beni ecclesiastici sia adeguata alla natura della stessa.

Già nel 1970 Eugenio Corecco, con il bagaglio di quello studio e dando prova di una spiccata sensibilità ecclesiologica, aveva segnalato in un articolo⁽¹⁰⁾ i pericoli per la Chiesa cattolica provenienti dal diritto ecclesiastico di molti Cantoni svizzeri. Corecco aveva osservato che l'organizzazione dei cattolici nelle *Kirchgemeinden* e nella *Landeskirche* equivale a uno sdoppiamento di istituzioni. Da una parte c'è la Chiesa cattolica romana, organizzata in diocesi e parrocchie, dall'altra le *Kirchgemeinden* e la *Landeskirche* costituite dallo Stato e organizzate secondo i modi propri della democrazia e i cui organi hanno diritto di voto, un parlamento (spesso chiamato *Sinodo*) e un governo. Un'organizzazione concepita sul modello del sistema protestante della *Landeskirche* che distingue tra un ambito ecclesiale esterno e un altro interno. Il primo è di competenza statale e comprende l'organizzazione della Chiesa, le finanze e l'appartenenza. Il secondo — lasciato dal legislatore nelle mani della Chiesa — contiene il culto, la dottrina ecc. Applicato alla Chiesa protestante e alla Chiesa cattolica, il sistema produce conseguenze assai diverse: per i protestanti l'organizzazione esterna della Chiesa è compito dello Stato. Secondo i modi di procedura da lui prescritti la Chiesa si organizza poi nell'ambito interno: si dà uno statuto autonomo e decide sull'impiego del personale ecclesiastico e sulle finanze.

Ma la Chiesa cattolica non conosce la distinzione tra un ambito esterno, organizzato dallo Stato, e un ambito autonomo interno lasciato ad essa dal legislatore statale. Per essa l'ambito esterno (l'organizzazione della Chiesa) è parte del patrimonio della fede come quello interno, culturale. Nessuno dei due ambiti può quindi essere ceduto allo Stato. Per mezzo del sistema della *Landeskirche* l'ambito esterno viene tuttavia affidato alle istituzioni create dallo Stato. Parrocchie e diocesi — spesso nemmeno civilmente riconosciute e senza mezzi economici sufficienti — vengono emarginate. L'ambito interno, amministrato dal vescovo diocesano e dai suoi collaboratori, è ridotto in pratica ad una appendice dipendente dalle istituzioni create dallo Stato. La *Landeskirche* di Lucerna si esprime in proposito senza mezzi termini nel § 6 del suo Statuto autonomo, chiamato Costituzione ecclesiastica, affermando che la Chiesa cantonale e le *Kirchgemeinden* devono provvedere «all'assistenza religiosa dei cattolici del Cantone di Lucerna tramite la Chiesa cattolica romana». In altre parole: la *Landeskirche* affida alla Chiesa cattolica romana la cura delle anime dei cattolici. A tale scopo le istituzioni ecclesiastiche create dallo Stato dispongono dei mezzi finanziari ne-

⁽¹⁰⁾ E. CORECCO, *Katholische «Landeskirche» im Kanton Luzern. Das Problem der Autonomie und der synodalen Struktur der Kirche*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 139 (1970), pp. 3-42.

cessari. Le *Kirchgemeinden* ottengono le imposte incassate dai cattolici e ne trasmettono una parte alla *Landeskirche*. Tutti questi mezzi sono amministrati democraticamente e quindi al di fuori del controllo del vescovo diocesano.

Ciò significa — ha pure notato Eugenio Corecco — uno scambio di ruoli tra il vescovo diocesano e i fedeli. Il vescovo consiglia la Corporazione nel decidere sulle finanze e sull'impiego del personale ecclesiastico. Evidentemente sono decisioni che hanno un carattere pastorale con influsso diretto sulla cura delle anime⁽¹¹⁾. In altre parole: il vescovo diocesano consiglia i laici come potrebbero amministrare la sua potestà di governo⁽¹²⁾.

Corecco, con un intuito rivelatosi profetico, scrisse: « Non si può occultare il fatto che la Chiesa cantonale, in virtù della sua vasta e completa competenza finanziaria, (...) estenderà la sua tentacolare competenza più o meno a tutti gli altri affari ecclesiastici interni che non sono ancora contemplati esplicitamente. Una redistribuzione del potere economico comporta una redistribuzione delle competenze non solo nell'ambito politico, ma anche in quello ecclesiastico »⁽¹³⁾. Uno sguardo al rapporto annuale del 1995 della Corporazione cattolica romana del Cantone di Zurigo, organizzata in modo simile alla *Landeskirche* lucernese, conferma quelle previsioni.

Nel 1996 il Consiglio ecclesiastico (il consiglio direttivo) della Chiesa cantonale protestante a proposito di una possibile abolizione dell'organizzazione della Chiesa cantonale da parte dello Stato ha scritto: « Sussiste il pericolo che le *Kirchgemeinden* si dividano in comunità di convinzioni con orientamenti diversi ». Questo sembra essere la fine della strada della democratizzazione di questa Chiesa. Il principio dell'unità di questa Chiesa non risiede più nel credo comune accettato dai membri, ma risiede all'esterno della Chiesa, nel legislatore statale. Quando esso si ritira, la Chiesa si spacca. L'esempio della Chiesa protestante dimostra che in una società pluralistica la democratizzazione della Chiesa porta con sé una pluralizzazione delle opinioni senza escludere quelle circa la fede e la disciplina.

Non ci si deve meravigliare se la creazione di istituzioni democratiche ha suscitato anche nell'ambito cattolico zurighese tendenze simili. Così, nel 1992 la Commissione centrale ha scritto: « Di fronte alla grande maggioranza di quei cattolici che, nello spirito del Concilio Vaticano II, vogliono lasciare al singolo fedele la sua apertura e libertà anche nelle questioni d'

(11) Cfr. *ibid.*, p. 23.

(12) Cfr. M. GRICHTING, *Die Prophetischen Warnungen Eugenio Coreccos zu heutigen Entwicklungen im schweizerischen Staatskirchenrecht*, Comunicazione al Convegno Internazionale di Studi: La scienza Canonistica nella seconda metà del '900. Fontamenti, metodi, prospettive in d'Avack - Lombardia - Gismondi - Corecco. Roma: 16 novembre 1996 (in corso di stampa).

(13) *Ibid.*, p. 21.

fedele, sta il gruppo di coloro che vogliono conservare inalterate le forme religiose tramandate. In tale situazione — con i gruppi che tendono ad allontanarsi l'uno dall'altro — le organizzazioni ecclesiastiche [create dallo Stato] della Chiesa cattolica costituiscono la cornice unificante entro cui tali gruppi possono incontrarsi ed esprimersi secondo la propria importanza. *Kirchgemeinden* e Sinodo hanno così acquistato, come tetto comune per i cattolici zurighesi, un'importanza a cui non si era affatto pensato al momento della loro istituzione». Anche qui il principio unificatore non sembra essere più il credo comune, ma le istituzioni create dallo Stato e, in ultima istanza, lo Stato stesso. Tutto ciò non sembra richiedere ulteriori commenti.

All'inizio avevamo anche accennato alla questione intorno alla promozione della missione dei laici nella Chiesa e nel mondo mediante la democratizzazione della Chiesa. A prima vista potrebbe sembrare che tale democratizzazione favorirebbe la promozione dei laici, dato che dirigendo loro gli enti ecclesiastici creati dallo Stato non sono più la *longa manus* della gerarchia. In realtà, però, adesso sono gerarchia e mano. Riguardo alla missione dei laici, inoltre, il sistema zurighese non supera certe posizioni tipicamente preconciliari secondo le quali i laici agiscono nella società *ab extra*, mediante istituzioni ecclesiastiche. Il Concilio Vaticano II ha invece sottolineato che il compito specifico dei fedeli laici è di agire nella società *ab intra*, « chiamati da Dio a contribuire, come dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo » (LG, 31). Promuovere i laici affidando loro incarichi di governo ecclesiastico tende invece a far perdere alla Chiesa il radicamento nella società temporale.

La soluzione dei numerosi problemi segnalati da Grichting — proprio a causa della loro origine — richiederà necessariamente profonde modifiche strutturali. Tali cambiamenti non saranno impresa facile. Non sarà facile che lo Stato rinunci a « riconoscere » la Chiesa cattolica e a organizzarla come a lui piace, per riconoscere che la sua natura e la sua struttura sono essenzialmente diverse da quella statale. Non sarà facile anche perché si tratta di istituzioni ormai consolidate, ma soprattutto per via di una concezione della Chiesa — che si allontana dal Magistero anche in punti fondamentali — diffusa fra non pochi cattolici svizzeri. Un osservatore certamente non parziale — il rinomato giornalista protestante Hanno Helbling — ha rilevato, a proposito della « statalizzazione della Chiesa cattolica zurighese (...) il rischio di cadere vittima di un provincialismo che pregiudica la sua attiva unione con la Chiesa universale e che l'allontana dalla più importante fonte della sua vita spirituale » (14).

(14) H. HELBLING, *Die Zürcher Kirchen und ihr Staat*, in «Neue Zürcher Zeitung», 2-3 settembre 1995, p. 53.

Il problema della comprensione sociologicizzante della Chiesa non è circosccrivibile alla Svizzera, ma si ritrova un po' in tutto il mondo occidentale e in genere laddove il secolarismo è più diffuso. Il cardinale Ratzinger già nel 1985 non dubitava a segnalare, nel suo *Rapporto sulla fede*, che la radice ed il principale punto di rottura che minaccia la stabilità dell'intero edificio della fede cattolica «va focalizzato innanzitutto sulla crisi del concetto di Chiesa (...). La mia impressione è che tacitamente si vada perdendo il senso autenticamente cattolico della realtà 'Chiesa' senza che lo si respinga espresamente (...). La Chiesa appare come una costruzione umana, uno strumento creato da noi e che quindi possiamo organizzare liberamente a seconda delle esigenze del momento»⁽¹⁵⁾. Al riguardo il Sinodo straordinario dei vescovi, celebratosi vent'anni dopo il Vaticano II, fra le letture riduttive del Concilio ha denunciato la sostituzione di «una falsa visione unilaterale puramente gerarchica della Chiesa con una nuova concezione sociologica anch'essa unilaterale»⁽¹⁶⁾. La democratizzazione della Chiesa è certamente lo sbocco naturale di una visione sociologicizzante della Chiesa che porta a considerarla e ad organizzarla come una qualsiasi società umana. Che non si tratta di pericoli meramente teorici viene evidenziato da questa monografia, lasciando che i fatti parlino da sé.

Grichting offre, in definitiva, non solo un prezioso contributo scientifico, che apre le porte ad una maggior comprensione dei complessi problemi del diritto ecclesiastico svizzero, ma segnala anche i gravi pericoli che minacciano la vita della Chiesa. Lo stesso Giovanni Paolo II, rivolgendosi ai vescovi svizzeri al termine della visita *ad limina* nel settembre del 1997, ricordava loro che «la vita delle comunità locali deve inserirsi nelle strutture proprie della Chiesa, che si articolano in modo diverso da quello delle istituzioni civili»⁽¹⁷⁾.

ARTURO CATTANEO

(15) V. MESSORI a colloquio con J. RATZINGER, *Rapporto sulla fede*, Cinisello Balsamo 1985, p. 45.

(16) SINODO STRAORDINARIO DEI VESCOVI DEL 1985, *Relazione finale*, II, 3.

(17) GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Episcopato Elvetico in visita «ad limina»*, in «L'Osservatore Romano», 5 settembre 1997.